



Verbale Assemblea Straordinaria 14/10/2022- ore 18,30
Sala albergatori, Portoferraio, Calata Italia 26

In data odierna, dopo regolare convocazione inizia alle ore 18,30, l'Assemblea Straordinaria, indetta dal Presidente.

ODG:

Modifiche allo Statuto, come richiesto dall'Ufficio Competente del Terzo Settore di Livorno.

Presenti:

Chiappa Marialuisa, Emanuela Tunisi,
Paolo Rossi, Michele Rampini, Angelo Tassiello, Luciana Gelli, Lara Foresi, Mario Balatresi, Giovanni Inglese.

Deleghe:

Manola Balderi delega a Luciana Gelli,
Cheti Soldani delega a Lara Foresi.

Dopo aver dato lettura dello Statuto, precedentemente inviato, delle modifiche all'Articolo 9 a pag 6, all'Articolo 10 a pag 7, è avvenuta la votazione per alzata di mano: 9 presenti+ 2 deleghe.
Approvazione all'unanimità.

L'Assemblea termina alle ore 19.

Presidente Marialuisa Chiappa

Tesoriera e Segretaria: Emanuela Tunisi

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI PORTOFERRAIO
Registrato il 12.5.011.2022 N. 316
imposta versata € Enette
delega dal Direttore Provinciale
l'Operatore tributario
(Alessandro Mazzei)



STATUTO

dell'Associazione di volontariato

"Elba Sanità ODV"



su delega del Direttore Provinciale
l'Operatore tributario
(Alessandro Mazzei)

Articolo 1- Costituzione, Denominazione, Sede

Si è costituita in data 28 luglio dell'anno 2017, ai sensi della legge n. 266/91, l'Associazione di volontariato denominata "**Elba Sanità**". L'associazione muta la propria denominazione in "**Elba Sanità ODV**" e d'ora in poi opererà ai sensi del codice civile e del dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche. Ha sede in Portoferraio, provincia di Livorno, CAP 57037, Via San Rocco 94. L'associazione non ha fine di lucro, è apartitica. Gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2. La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2- Scopo e oggetto Sociale

L'Associazione, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

L'associazione, in particolare, si prefigge i seguenti scopi: collaborare a realizzare negli ospedali come nei servizi territoriali, la propria attività di sostegno al cittadino sul piano dell'accoglienza, dell'informazione e della facilitazione all'accesso, mettendo in grado di esprimere i propri bisogni e facilitandolo nella fruizione dei servizi e del coinvolgimento consapevole alle cure. L'Associazione collabora per gli ambiti della tutela e del diritto alla partecipazione.

Tale scopo sarà perseguito attraverso l'intervento dei soci anche mediante la sorveglianza su:

- organizzazione sanitaria del Presidio Ospedaliero di Portoferraio, unico Ospedale situato

sull'Elba;

- organizzazione dei servizi dell'emergenza-urgenza: Pronto Soccorso e servizio emergenza-urgenza sul territorio;
- dotazioni e organizzazione dei servizi territoriali;
- tutela del diritto alla salute dei pazienti fragili.

Intende inoltre collaborare con le Amministrazioni locali e i Rappresentanti istituzionali; con Associazioni ed Enti presenti sul territorio.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo neppure da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio. L'Associazione può svolgere attività diverse a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3- Risorse Economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e svolgimento delle attività: da contributi degli aderenti, privati, contributi dello Stato, enti e istituzioni pubbliche.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4- Bilancio o Rendiconto

Il primo esercizio finanziario avrà termine il 31/12/2017.

I successivi anni avranno inizio il 1 gennaio di ogni anno e termineranno il 31 dicembre. Le quote associative saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione a partire dal 1 gennaio 2018.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 5- Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi per quanto stabilito dal presente statuto. Può diventare un componente chiunque si riconosca nello statuto, ne condivida i principi e le finalità dell'Associazione indipendentemente dalla propria convinzione politica e/o religiosa, dalla cittadinanza o appartenenza etnica, purché maggiorenne. Il numero di soci è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, ma il socio può recedere in qualunque momento.

Articolo 6- Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'ammontare dei nuovi aderenti nell'elenco dei soci. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente per mancato versamento della quota associativa per 2 anni. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 7- Doveri e diritti dei Soci

Tutti i Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa;
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;

- a prendere visione degli atti deliberati, della documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di averne copia con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente dell'Associazione.

Articolo 8- Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di controllo e il revisore dei conti se obbligatori per legge

Articolo 9- Assemblea

L'Assemblea è costituita dalla totalità dei componenti dell'Associazione che risultino iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

La convocazione è comunicata con congruo anticipo a tutti i componenti con i mezzi ritenuti più opportuni, senza necessità di raccomandata.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, o in sua assenza dal vice presidente, e presieduta dallo Stesso almeno una volta all'anno o su richiesta di due Consiglieri congiuntamente o del 20% dei Componenti L'Associazione. L'Assemblea ordinaria indirizza la vita dell'Associazione ed in particolare: approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge i componenti del consiglio direttivo, delibera sul regolamento interno e le sue variazioni, delibera l'esclusione dei soci.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal vice presidente, e presieduta dallo stesso, qualora ne sia fatta motivata richiesta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o del 20% dei Componenti dell'Associazione e delibera sulla modifica dell'atto statuto con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza e sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. E' ammesso il voto con il massimo di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei presenti (la metà +1).

L'assemblea ordinaria nomina il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'Assemblea ordinaria discute degli ordini del giorno indicati dal Consiglio Direttivo e di tutti quegli argomenti attinenti agli scopi sociali proposti dai suoi Componenti. Di ogni riunione viene redatto verbale dal Segretario o in mancanza da chi ne fa le veci.

L'Assemblea ordinaria ha facoltà su proposta del Consiglio Direttivo di nominare altri Consiglieri fino al massimo consentito anche durante il mandato quinquennale.

L'Assemblea ordinaria ha facoltà su proposta del Consiglio Direttivo di revocare dall'incarico quei consiglieri che:

- si dimettano volontariamente;
- sono stati assenti ingiustificati in un numero rilevante di riunioni;
- siano nell'impossibilità di perseguire gli scopi sociali;
- siano ritenuti indegni con il loro comportamento di partecipare all'Associazione.

Articolo 10- Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da cittadini che non rivestono cariche istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 8.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere; le cariche possono essere rivestite dalla stessa persona ad esclusione di quella di Presidente e vicepresidente.

Ciascuna elezione avviene a scrutinio segreto e viene eletto a ciascuna carica chi ha ottenuto il maggior numero di voti. Si può procedere anche con un turno unico di votazione indicando per ciascun nome la carica che si vuole assegnare.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni dalla data della sua nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su proposta del Presidente o di ciascun Consigliere, deliberando su tutti gli argomenti proposti nell' O.D.G. riguardanti gli scopi sociali. Di ogni riunione redige verbale il Segretario o in sua mancanza chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

dare attuazione ad eventuali delibere dell'Assemblea;

compiere tutti gli atti e le operazioni che si rendano necessarie per la vita dell'Associazione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 bis Organo di controllo e revisore dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 11- Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione Elba Sanità di fronte a terzi;
- firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l'Associazione;
- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede con le modalità previste;
- dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
- ha la facoltà di delegare ad altri componenti dell'Associazione all'esecuzione di vari adempimenti;

- in caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente il quale ne assume tutte le funzioni e responsabilità. In assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza viene momentaneamente assunta da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso;
- il Presidente, in caso d'urgenza, assume i poteri chiedendo ratifica al consiglio direttivo dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
- Il Presidente dell'Associazione dura in carica cinque anni, per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo, e decade, quindi, con esso. Il Presidente dell'Associazione scaduto continua comunque a svolgere le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente. La carica è onoraria e gratuita.



Articolo 12-Tesoriere

Il Tesoriere procede agli incassi e gestisce la contabilità dell'Associazione con rendiconto finale ad ogni esercizio, che sarà sottoposto al Consiglio ed all'Assemblea.

Il Presidente, in sua mancanza il Vicepresidente, il Tesoriere, con firma disgiunta tra loro, hanno espressa facoltà di procedere sia ad incassi di qualsiasi ammontare di somme, che venissero corrisposte a qualsiasi titolo all'Associazione da privati, Enti o Istituzioni di varia natura, rilasciando valida e liberatoria quietanza con esonero per le casse paganti da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo. Provvedono anche separatamente ad eventuali pagamenti relativi alle attività dell'Associazione.

Il Presidente, in sua mancanza il Vicepresidente, il Tesoriere è responsabile della conservazione dei fondi e della loro destinazione agli scopi descritti nell'articolo 3.

Articolo 13- Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 14- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Portoferraio, 25.10.22



Mauro Cusi Cepe